



CITTÀ DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n° 19/2024

Ordinanza prevenzione incendi

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che il D. Lgs 31 marzo 1998 n° 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Dato atto che all'interno ed all'esterno del perimetro urbano di Squillace insistono diverse aree private, non coltivate, che per incuria possono essere causa predisponente di incendi e di proliferazione di insetti che potrebbero arrecare gravi disagi di carattere igienico-sanitario alla collettività;

Rilevato che:

- l'approssimarsi dell'estate rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievole per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali ed artigianali, fabbricati ed insediamenti abitativi;

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade pubbliche e private, nonché nei boschi in modo particolare nel corso della stagione estiva quando massimo è il rischio;

Vista la legge 24 novembre 1981 n° 689 "Modifica al sistema penale" e gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n° 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n° 353;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e paesaggistico-ambientale, nonché a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa del notevole accentuarsi dell'andamento climatico del caldo e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi sul territorio;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n° 267/2000;

ORDINA

1. È fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, per

- una fascia di almeno tre (3) metri, ivi comprese le strade comunali o vicinali/interpoderali, entro la data perentoria del 30 giugno 2024;
2. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui sopra, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricovero bestiame, di larghezza non inferiore a cinque (5) metri;
 3. Tutti i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui sopra, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
 4. Nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 15 ottobre, vige lo stato di “*elevato rischio di incendio*” e, pertanto, in tutto il territorio di Squillace è assolutamente vietato:
 - a) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni agricole;
 - b) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - c) ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccagginoso o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
 - d) compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio;
 5. Sono, inoltre, vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l’innescò e lo sviluppo dell’incendio.

DISPONE

ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentale in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,46, salvo quant’altro previsto dalla Legge n° 353/2000 in materia penale.

Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, e per le modalità di richiesta di eventuali autorizzazioni al C.F.V.A. si rimanda alle Prescrizioni Regionali antincendio vigenti.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricati del controllo circa l’osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Squillace (CZ) ed alla Regione Carabinieri Forestale competente.

Inoltre, che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale e divulgata tramite il sito internet www.comune.squillace.cz.it.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 04 giugno 2024



IL S

(Dot. Pas

ccari)